

IONE FERRANTI

COMMENTO AGLI ARTT. 51-54, 311-322



giuffrè editore - 2015

---

*Estratto dal volume:*

**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

a cura di

N. Picardi - B. Sassani - A. Panzarola

Con il coordinamento di

Cristina Asprella - Livia Picardi

VI Edizione

Tomo I (Artt. 1-473)

Tomo II (Artt. 474-840)

- 51 Astensione del giudice.** — [I] *Il giudice ha l'obbligo di astenersi [815, 52, 78 att.]:*  
 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*  
 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*  
 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*  
 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61] <sup>(1)</sup>;*  
 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa <sup>(2)</sup>.*  
 [II] *In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.*

<sup>(1)</sup> C. Cost. 23 dicembre 2005, n. 460 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente numero sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

<sup>(2)</sup> Numero così modificato dall'art. 16 l. 9 gennaio 2004, n. 6.

#### SOMMARIO

1. Ambito applicativo. — 2. Caratteri generali. — 3. Astensione obbligatoria: premessa: 3.1. (*Segue*) Natura dell'obbligo di astensione; 3.2. (*Segue*) Tassatività delle ipotesi; 3.3. (*Segue*) Ammissibilità della interpretazione analogica; 3.4. (*Segue*) Ammissibilità della interpretazione estensiva. — 4. Astensione facoltativa. — 5. Procedimento di astensione: natura: 5.1. (*Segue*) Astensione obbligatoria e astensione facoltativa; 5.2. (*Segue*) Sostituzione del giudice astenutosi. — 6. Sospensione di fatto del processo e riassunzione. — 7. Rinnovata cognizione della causa da parte del giudice astenutosi. — 8. Rimedi alla mancata astensione. — 9. Casi di astensione obbligatoria per motivi relativi all'oggetto della causa: premessa: 9.1. (*Segue*) Interesse diretto e indiretto; 9.2. (*Segue*) Interesse in altra causa vertente su identica questione di diritto; 9.3. (*Segue*) Precedente cognizione del processo: consiglio dato in causa; 9.4. (*Segue*) Patrocinio prestato nella causa; 9.5. (*Segue*) Deposizione nella causa come testimone; 9.6. (*Segue*) Precedente conoscenza maturata in altro grado del processo come magistrato; 9.7. (*Segue*) Casi di non ravvisata diversità di grado; 9.8. (*Segue*) Precedente cognizione come arbitro; 9.9. (*Segue*) Precedente cognizione come consulente tecnico; 9.10. (*Segue*) Indebita anticipazione del convincimento del giudice. — 10. Casi di astensione obbligatoria per rapporto del giudice con le parti: premessa: 10.1. Rapporti di parentela; 10.2. Convivenza o abituale commensalità; 10.3. Causa pendente; 10.4. Inimicizia grave; 10.5. Rapporti di credito e debito; 10.6. Rapporti di rappresentanza; 10.7. Rapporti di lavoro.

**1. Ambito applicativo.** Gli istituti della astensione (obbligatoria e facoltativa) e della ricsuzione (sui quali in gen. v. PANZAROLA, *La ricsuzione del giudice civile*, 21 ss. con ampia analisi storica e comparatistica; PUNZI, *Il processo civile*,

**311** <sup>(1)</sup> **Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.** — [1] *Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in composizione monocratica, in quanto applicabili.*

<sup>(1)</sup> Articolo già sostituito dall'art. 22<sup>2</sup> l. 21 novembre 1991, n. 374, e poi di nuovo così sostituito dall'art. 70 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata *sub* art. 8.

#### SOMMARIO

1. Generalità. — 2. Il procedimento davanti al giudice di pace: profili generali.

**1. Generalità.** Le riforme del 1990 e del 1991 hanno inciso profondamente sul titolo II del libro II del codice, ora dedicato al procedimento davanti al G.p. La rubrica del titolo II suddetto è stata modificata dall'art. 69 d.lg. n. 51/1998. Il d.lg. n. 51/1998, sopprimendo l'ufficio del pretore, ha nuovamente modificato — dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 374/1991 istitutiva del G.p. — la struttura (oltre al contenuto) del titolo II del libro II del codice, ora intitolato al solo procedimento davanti al G.p. La riforma indicata ha soppresso la ripartizione interna del titolo II in tre capi e, in particolare, ha eliminato il capo primo (che conteneva tre articoli contenenti le disposizioni comuni ai due procedimenti). Dei tre articoli citati due attualmente si riferiscono al solo procedimento davanti al



disp. att., permetterebbe di riunire in un'unica udienza innanzi al G.p. sia la chiusura della trattazione istruttoria, sia la precisazione delle conclusioni, sia la riserva in decisione. V. *infra* Comm. art. 321, *sub* § 1. # Ancora, per CC 12 feb. 1993/1789 la giurisdizione di equità, attribuita al G.p., nei limiti di millecento euro (già due milioni di lire), non includerebbe l'applicazione del rito innanzi al Tribunale; *contra*, peraltro, CC, SU, 15 ott. 1999/716; *retro*, § 1. Sul giudizio d'equità del G.p. v. anche Comm. art. 113, *sub* §§ 6 e 6.2., e art. 360, *sub* §§ 2.1 e 4.3. # Sulla notificaz. degli atti relativi ai procedim. avanti al G.p. v. art. 6 l. 16 dic. 1999/479, e Comm. art. 117, *sub* § 3.

### 312 <sup>(1)</sup> [Poteri istruttori del giudice].

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'art. 23 l. 21 novembre 1991, n. 374, e poi abrogato dall'art. 71 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata *sub* art. 8.

### 313 <sup>(1)</sup> **Querela di falso.** — [I] *Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma.*

<sup>(1)</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 33 l. 14 luglio 1950, n. 581, poi di nuovo sostituito dall'art. 24 l. 21 novembre 1991, n. 374, e infine così modificato dall'art. 72 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata *sub* art. 8.

#### SOMMARIO

##### 1. Proposizione in via incidentale della querela di falso nel procedimento davanti al giudice di pace.

**1. Proposizione in via incidentale della querela di falso nel procedimento davanti al giudice di pace.** La norma in comm. — novellata dagli artt. 37 l. n. 353/1990 e 24 l. n. 374/1991 e infine dall'art. 72 del d.lg. n. 51/1998 che ha eliminato il riferimento al pretore — riproduce il previgente art. 318 (v. CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, 193-197; DITTRICH, in TARZIA-CIPRIANI, *Provvedimenti*, 178; LUIISO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario*, 312-314) e si giustifica in vista della riserva di competenza, in tema di querela di falso, in capo al tribunale (v. *sub* art. 9). # Anche nel giudizio innanzi al G.p. ricorre la fase dell'interpello (v. CC 9 lug. 1947/1092; T Napoli 15 lug. 1965, DG, 1966, 69; DITTRICH, in TARZIA-CIPRIANI, *Provvedimenti*, 78; CECHELLA, in ACONE-CAPPONI-CECHELLA-MANZO, *Il giudice*, 174 ss.; *contra*, A Torino 12 dic. 1946, *Rep. FI*, 1947, v. *Falso in materia civile*, n. 11). # Nel caso di risposta negativa il documento non potrà essere usato ai fini della decisione e non vi sarà sospensione della causa (DITTRICH, in TARZIA-CIPRIANI, *Provvedimenti*, 178). # Nel caso di risposta affermativa il g. deve valutare la rilevanza del documento per la decisione del giudizio, e ove ne ravvisi gli estremi deve autorizzare, la presentazione della querela, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa (ad opera delle parti: v. DITTRICH, in TARZIA-

**314** <sup>(1)</sup> [Decisione a seguito di trattazione scritta].

<sup>(1)</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 38 l. 26 novembre 1990, n. 353, e poi abrogato dall'art. 71 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata *sub* art. 8.

**315** <sup>(1)</sup> [Decisione a seguito di discussione orale].

<sup>(1)</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 39 l. 26 novembre 1990, n. 353, e poi abrogato dall'art. 71 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata *sub* art. 8.

**316** <sup>(1)</sup> **Forma della domanda.** — [I] *Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.*  
 [II] *La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.*

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 25 l. 21 novembre 1991, n. 374.

**SOMMARIO**

**1.** Le diverse modalità di introduzione della causa davanti al giudice di pace. — **2.** La proposizione della domanda in forma orale.

**1. Le diverse modalità di introduzione della causa davanti al giudice di pace.** Anche qui — come *sub* artt. 312 e 314 — si premette che la ripartizione in capi delineata dalle l. nn. 353/1990 e 374/1991 è stata soppressa dal d.lg. n. 51/1998, che peraltro non ha modificato il testo dell'art. 316. # Contrariamente a quanto disposto da numerosi progetti di legge (che, ispirati alla disciplina del processo del lavoro, avevano previsto l'introduzione del giudizio a mezzo di ricorso: v. BESSO, in CHIARLONI, *Le riforme*, 1034, nt. 1) la norma prevede che, davanti al G.p. la domanda si proponga con citazione a comparire a udienza fissa. # In dottrina viene criticata la scelta compiuta dal legislatore in quanto si ritiene che la stessa comporti la riduzione della prima udienza di trattazione a poco più di una mera formalità (BESSO, in CHIARLONI, *Le riforme*, 1034, nt. 1). Infatti, attesa la possibilità per le parti di costituirsi in udienza, ai sensi del co. 1° dell'art. 319, così come la non estensione al G.p. della facoltà di differimento di cui all'art. 168-bis (v. comm. art. 318, *sub* § 4), ne deriverà che, nella maggior parte dei casi, il g. non potrà conoscere la causa prima dell'udienza e, conseguentemente, non potrà organizzare razionalmente il proprio carico di lavoro. # Accanto alla citazione a udienza fissa il processo davanti al G.p. conosce altre due diverse modalità di introduzione (sulle modalità di proposizione della domanda, v. ROTA, *Giudice di pace*, 318; TEDOLDI, *Giudice di pace*, 756-762; LUISO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, *Commentario*, 321; CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, 198 ss.): quella della proposizione verbale della controversia (legislativamente prevista: v. *infra*, *sub* n. 2) e quella della comparizione personale delle parti direttamente all'udienza senza alcuno scritto difensivo preparatorio (così NASI, *Lezioni*, II, 564; NICOLETTI, *Lineamenti*, I, 208 ss.;



al d.P.R. n. 309/1990 (v. comm. *sub art. 7*, §§ 4 e 5) nei limiti in cui la competenza del G.p. sopravvive, in via transitoria, dopo l'intervento del d.l. n. 238/1995 (sul quale v. Commento che disciplina transitoria, Sez. II, *sub art. 7*). Si ritiene che il ricorso introduttivo non possa essere proposto in forma orale, e ciò per la prevalenza della normativa processuale speciale, prevista dai citati testi normativi, rispetto a quella degli artt. 316 ss. (così CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *La riforma*, II, 294 ss.). # Per la disciplina relativa alla determinazione dei giorni di udienza, alla distribuzione delle udienze tra i magistrati; alla designazione del g. per ciascuna causa artt. da 54 a 56 della disp. att., e l'art. 15 l. n. 374/1991, che ha, introdotto la figura del coordinatore dell'ufficio del G.p. (v. ACONE-CAPPONI-CECCHIELLA-MANZO, *Il giudice*, 100 ss.).

**317**

<sup>(1)</sup> **Rappresentanza davanti al giudice di pace.** — [I] *Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.* [II] *Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.*

<sup>(1)</sup> Articolo dapprima sostituito dall'art. 33 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così sostituito dall'art. 26 l. 21 novembre 1991, n. 374.

**SOMMARIO**

1. La rappresentanza volontaria nel processo innanzi al giudice di pace. — 2. Rappresentanza volontaria e difesa tecnica.

**1. La rappresentanza volontaria nel processo innanzi al giudice di pace.** La norma — novellata dagli artt. 41 l. n. 353/1990 e 26 l. n. 374/1991 — riproduce il previgente art. 319, con modifiche formali e sostanziali. La modifica formale riguarda l'adozione della formula « transigere e conciliare » in luogo di « transigere e consentire alla conciliazione »: tale formula è in parte uguale a quella dell'art. 420, co. 2° (LUIISO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario*, 323). La modifica sostanziale consiste nell'aver esteso la possibilità conferire la rappresentanza volontaria processuale a qualunque persona, pur non professionalmente qualificata, davanti a tutti gli uffici del G.p. (così LUIISO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario*, 323; CAPPONI, in ACONE-CAPPONI-CECCHIELLA-MANZO, *Il giudice*, 183; BALENA, *Il processo*, 706). In precedenza tale possibilità era limitata agli uffici di conciliazione dei Comuni non sedi di pretura (per la legittimità costituzionale della previgente limitazione v. CCost 23 mag. 1987/202, G COST, I, 1519; CCost 2 mag. 1985/127, G COST, I, 910; CCost 21 mag. 1975/118, G COST, I, 1262; FI, I, 1307). # Per la tendenza delle parti a farsi assistere da un difensore tecnico, l'istituto non ha avuto frequente applicazione (LUIISO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *Commentario*, 323). # La rappresentanza volontaria processuale prevista dalla norma in comm. costituisce un'eccezione al principio generale di cui all'art. 77 (al cui Comm. *retro* § 2 si rinvia per un'approfondita analisi della regola generale relativa all'inammissibilità della sola rappresentanza processuale), secondo cui tale



**318**

**(1) Contenuto della domanda.** — [I] *La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto* <sup>(2)</sup>.

[II] *Fra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.*

[III] *Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.*

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 21 novembre 1991, n. 374.

<sup>(2)</sup> CCost 22 aprile 1997, n. 110 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 318<sup>1</sup>, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

**SOMMARIO**

1. Requisiti dell'atto di citazione. — 2. I termini di comparizione. — 3. La nullità della citazione. — 4. Rinvio dell'udienza di comparizione. — 5. La sottoscrizione.

**1. Requisiti dell'atto di citazione.** Il co. 1° della norma in comm. — norma novellata dagli artt. 42, co. 1°, l. n. 353/1990 e 27 l. n. 374/1991 — riproduce il co. 1° del previgente art. 313. Tuttavia, in dottrina si pone in rilievo come diversa sia la portata della prescrizione in esso contenuta, che va posta in riferimento con i novellati artt. 164 e 320 (CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, 211 ss.; LUIO, in CONSOLO-LUIO-SASSANI, *Commentario*, 326 ss.; NICOLETTI, *Lineamenti*, 210). # La norma trova applicazione quale che sia la forma di proposizione della domanda (scritta od orale) e ciò in virtù vuoi dell'inciso « comunque proposta », vuoi della perfetta coincidenza di contenuto tra la citazione *ex art.* 316, co. 1° e il processo verbale *ex art.* 316, co. 2° (CECCHIELLA, in ACONE-CAPPONI-CECCHIELLA-MANZO, *Il giudice*, 163; LUIO, in CONSOLO-LUIO-SASSANI, *Commentario*, 326). # Nel processo davanti al G.p., il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 (CC 11 lug. 2003/10909, AC, 2004, 680). Rispetto al disposto dell'art. 163 la norma presenta le seguenti particolarità ispirate al principio della massima semplificazione del contenuto (v. BALENA, *Il processo*, 708; BALENA, *Istituzioni*, II, 284-285; ROTA, *Giudice di pace*, 319; TEDOLDI, *Giudice di pace*, 761; SARACENO, *Il procedimento*, 203; nell'interesse dei meno abbienti: v. Rel. Guardasigilli, n. 227): a) in ordine alle parti, la dichiarazione di residenza dell'attore può essere effettuata anche ai sensi dell'art. 319, co. 2° (di conseguenza la emissione nell'atto introduttivo di tale indicazione non è causa di nullità: v. CC 1° ott. 1955/2740); va indicato il codice fiscale dell'attore (arg. *ex art.* 163 n. 2, come mod. dall'art. 4 co. 8° lett. b) d.l. n. 193/2009, conv. in l. n. 24/2010); b) l'indicazione della residenza, o del domicilio o della dimora del convenuto è funzionale sia alla individuazione del soggetto destinatario della domanda, sia alla notificazione della stessa; va indicato il codice fiscale del convenuto (arg. *ex art.* 163 n. 2, come mod. dall'art. 4 co. 8° lett. b) d.l. n. 193/2009, conv. in l. n. 24/2010); c) non si prescrive la indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza della persona giuridica, della associazione riconosciuta o del comitato, né del soggetto che assiste la persona fisica; d) deve essere enunciato l'oggetto della domanda, comprensivo



introduttiva, se firmata dalla parte, si considera valida (CC 8 ago. 1963/2242, GC, 1964, I, 165; CC 6 apr. 1951/810; CC 30 gen. 1950/142; v. anche CC 13 apr. 1942/944; mentre nel caso di mera assistenza del difensore, la sottoscrizione della parte si considera irrinunciabile (v. T Lagonegro 21 gen. 1982, GI, 1983, I, 2, 38).

**319**

<sup>(1)</sup> **Costituzione delle parti.** — [I] *Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.*

[II] *Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.*

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 21 novembre 1991, n. 374.

**SOMMARIO**

1. La costituzione delle parti. — 2. L'elezione di domicilio.

**1. La costituzione delle parti.** La norma — novellata dagli artt. 43 l. n. 353/1990 e 28 l. n. 374/1991 — riproduce il previgente art. 314. La costituzione del convenuto davanti al conciliatore, nel caso in cui l'attore si era già costituito e la causa era stata iscritta a ruolo, poteva consistere nella comparizione del convenuto stesso in udienza e nella presentazione al g. delle copie notificate della citazione. Ne conseguiva che la distinzione tra semplice comparizione e costituzione poteva essere operata attraverso fattori sostanziali di discriminazione, quali il tenore complessivo delle dichiarazioni rese a verbale del convenuto o l'eventuale richiesta di prove, che costituivano comportamenti incompatibili con la volontà di una comparizione in udienza ed indicativi, invece, della volontà di entrare nel processo come parte costituita. Cfr. CC 1° ago. 1997/7156. Ai sensi del co. 1° entrambe le parti possono costituirsi o in cancelleria o in udienza (v. BESSO, in CHIARLONI, *Le riforme*, 1045; CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, 217 ss.; LUISSO, in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *Commentario*, 334 ss.; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni*, 131; GLENDI, in CAPPONI-CARBONE-GLENDI-SCHLESINGER-TAVORMINA-TOMMASEO, *Provvedimenti*, 62, il quale rileva l'assenza di termini da osservare per entrambe le parti prima dell'udienza; conf. BALENA, *Istituzioni*, II, 285; LEVONI, *Le disposizioni*, 109 ss.). Questa seconda modalità non pone problemi nel caso di ufficio giudiziario unipersonale (in quanto si svolgerà normalmente l'udienza di trattazione, e la cancelleria provvederà in seguito ai suoi incumbenti), mentre nel caso di ufficio pluripersonale, attraverso il meccanismo di cui all'art. 56 disp. att. (nomina del G.p. da parte del coordinatore dell'ufficio, con possibile diversità tra tale magistrato e quello che tiene udienza nel giorno della costituzione della parte: cfr. LEVONI, *Le disposizioni*, 107) si può verificare un rinvio della prima udienza (CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma*, II, 310 ss.; v. anche comm. *sub* art. 318, § 4). # Nel procedimento davanti al G.p. **la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme,**